

	COMUNE DI BARANZATE Città Metropolitana di Milano Cod. n. 250	C.C.	Numero	Data
			29	29/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **luglio** alle **20:30** collegati da remoto in video conferenza alla piattaforma **“ZOOM”** - previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di prima convocazione.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

		Presente	Assente
ELIA LUCA MARIO	Sindaco	SI	
MALASPINA MATTEO	Vicesindaco	SI	
LEONETTI MICHELE	Consigliere	SI	
SCUDELER AGOSTINO	Consigliere	SI	
CROCE MARIO ROMOLO	Consigliere	SI	
ROSSINI RICCARDO	Consigliere	NO	SI
BEVILACQUA ZOE MARIA	Consigliere	SI	
CERVELLERA ROSANNA	Consigliere	NO	SI
SANSONE MARIA ASSUNTA	Consigliere	NO	SI
DI MAIO ILARIA	Consigliere	SI	
DONAGGIO UMBERTA	Consigliere	SI	
DE FILIPPIS IONELA	Consigliere	SI	
CESARATTO FRANCO STEFANO	Consigliere	NO	SI
PRISCIANDARO PIETRO	Consigliere	NO	SI
NICOLINI VANESSA	Consigliere	NO	SI
CARACAPPA LUCA	Consigliere	SI	
OCCHIPINTI MANUELA	Consigliere	NO	SI
		10	7

Sono presenti presso la sede Comunale in via Erba n. 5 a Baranzate, il Presidente Dott. Romolo Mario Croce, il Sindaco Luca Elia, i Consiglieri comunali Agostino Scudeler e Umberta Donaggio, tutti collegati in video conferenza alla piattaforma **“ZOOM”**, mentre gli altri Consiglieri comunali come da elenco sono collegati da remoto alla medesima piattaforma.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dott. FILIPPO PARADISO**, presente anch'esso negli uffici comunali in via Erba n. 5, collegato in video conferenza, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Presidente, DOTT. ROMOLO MARIO CROCE**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta;

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: "Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico Programmazione (DUP) 2020 – 2022";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e relativi allegati";

VISTA la legge 27/12/2013, n. 147 che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale denominata IUC a decorrere da 01/01/2014, di cui la TARI (Tassa Rifiuti) è una componente;

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 l'art. 1 comma 738 che sopprime la IUC mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge 147/2013;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A della suddetta delibera che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che il prelievo dei rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti come disposto dall'art. 1 comma 654 legge 147/2013;

VISTO il comma 660 della su citata Legge 147/2013 che prevede che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quella già previste dalla normativa e che tali riduzioni "atipiche" possono essere applicate previo autorizzazioni di spesa che

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020

consentano ricorso a risorse derivati dalla fiscalità generale del Comune;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

VISTA la successiva deliberazione n. 158/2020 del 05/05/2020 di ARERA recante misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai codici ATECO individuati nelle tabelle riportate nell'allegato A della sopra richiamata deliberazione n. 158/2020 del 05/05/2020 di ARERA con la quale si individuano le seguenti fattispecie di attività maggiormente penalizzate:

1. attività sottoposte a sospensione e già riaperte (tabella 1a)
2. attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (tabella 1b);
3. attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (tabella 2);
4. attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria per ridimensionamenti o calo della domanda (tabella 3);

PRESO ATTO che per le prime due tipologie sono previste riduzioni obbligatorie correlate alla durata effettiva del periodo di chiusura, per la terza sono previste riduzioni in relazione al periodo di effettiva chiusura parziale o totale, per la quarta tipologia sono previste riduzioni facoltative;

CONSIDERATO altresì che non tutte le attività di utenze risultano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e la cui mappatura in tempi utili presenta difficoltà di carattere operativo;

CONSTATATO che il metodo indicato da ARERA contempla l'applicazione di riduzioni dei coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura determinando un'automatica modifica di tutte le altre categorie di contribuenti, inclusi quelli che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica. Così operando, il costo delle riduzioni sarebbe posta a carico del sistema rifiuti “spalmandolo” su tutti gli altri contribuenti;

RITENUTO che l'Amministrazione comunale, anche alla luce del recente DCO 189/2020 di

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020

ARERA, con particolare riferimento al comma 5.9, non debba trasferire gli oneri della riduzione determinata dall'applicazione delle misure di tutela adottate con la delibera 158/2020 di ARERA alle utenze non interessate da dette misure;

RITENUTO, pertanto, necessario un intervento finanziario da parte del Comune, al fine di dare copertura alla delibera tariffaria ponendo il costo delle riduzioni a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO che limitare la riduzione unicamente ai periodi chiusura per effetto dei decreti non tiene conto della realtà dei fatti che impone il rispetto di misure di sicurezza per le imprese produttive e commerciali che comporterà, in molti casi, una minore produzione e certamente un minor afflusso di clienti per le attività rivolte al pubblico (strutture alberghiere, bar, ristoranti, parrucchieri ecc. ecc);

RITENUTO utile determinare la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, secondo i seguenti criteri:

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE IN PROPORZIONE A GIORNI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA
Comprese in Tabella 1a e 1b allegato A delibera 158/2020 ARERA risultanti sottoposte a sospensione	Tutte quelle indicate	100%
Comprese in Tabella 2 allegato A delibera 158/2020 ARERA che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente in relazione ai codice ATECO indicati e salvo verifica delle effettiva chiusura	Scuole Associazioni Luoghi di culto	100 %
	Alberghi senza ristorante	100%
	Uffici Agenzie Studi professionali	100%
	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista	100%
	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100%
	Attività industriali con capannoni di produzione se appartenenti alle filiere essenziali	100%
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100%
	Fiori e piante	100%

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE IN PROPORZIONE A GIORNI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA
	Pizza al taglio	100%
Comprese in tabella 3 risultanti aperte fatte salve le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda	Solo quelle che attestino con opportuna documentazione la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito della sospensione temporanea	Proporzionato alla effettiva riduzione di rifiuti

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 75.388,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato con altre risorse del bilancio comunale;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 2, con scadenza al 16/06/ e al 16/12, verranno così modificate per l'anno 2020:

rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 31/10/2020 seconda rata pari al 50% con scadenza al 31.01.2021;

VISTO, altresì l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato **D.P.R. n. 158/1999**, sulla base della deroga di cui al comma 652;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020

territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 148 del D.L. 10/05/2020 N. 34 (cd "decreto Cura Italia") oltre che differisce il termine di approvazione del PEF e delle tariffe alla data del 31/07/2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, allo scopo, stante la complessità, la novità e l'incertezza delle attuali normative in materia tariffaria, di evitare decisioni che potrebbero andare in contrasto con direttive in corso di definizione;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate negli allegati "A" e "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 nonché i criteri per le riduzioni tariffarie da applicare alle non domestiche;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente in data , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Preso atto della presentazione dell'ordine del giorno ad oggetto: **AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI PER PERSONE BISOGNOSE** che così recita:

“Visti:

- *gli articoli 62 e 63 del regolamento del Consiglio Comunale*

Considerata:

- *la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale al punto 3 ad oggetto “Approvazione tariffe e agevolazioni TARI anno 2020”;*
- *la Delibera ARERA (Autorità per la regolazione per Energia, Reti e Ambiente) n.158 del 05 maggio 2020, recante prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza*

Valutato che l'art. 4 della sopracitata Delibera ARERA “Modalità per il riconoscimento dell'agevolazione alle utenze domestiche disagiate”, dispone:

- *la possibilità di riconoscere agevolazioni tariffarie ai beneficiari che sono nelle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI;*
- *che in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.*

Dato atto che:

- *l'evoluzione normativa della materia oggetto della proposta di deliberazione al punto n. 3 del Consiglio Comunale, è ancora in atto e che risulta ad oggi assai complesso disporre agevolazioni tariffarie per le persone bisognose;*
- *sussiste tutto il tempo necessario, entro fine anno 2020, per dare attuazione ad una misura di sostegno alle persone bisognose.*

Valutata:

- *la necessità di impegnare fin da subito l'amministrazione comunale a disporre azioni di sostegno per le persone bisognose in detta materia.*

Il Consiglio Comunale impegna la Giunta ad applicare, entro la fine dell'anno 2020, le agevolazioni tariffarie di cui all'art 4 della Delibera ARERA n. 158/2020” e che posto ai voti con votazione espressa per voto palese a chiamata a seguito della quale si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente

Con votazione espressa per voto palese a chiamata a seguito della quale si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

- **presenti n. 10 componenti**

- **n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto astenuto (Consigliere Caracappa) e nessun**

contrario

DELIBERA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare per l'anno 2020, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI dell'anno 2019 – Allegati A e B - nonché le riduzioni tariffarie previste per le categorie costrette alla chiusura a seguito dell'emergenza COVID 19 - Allegato C, allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- di dare atto che il minor gettito derivante dalle riduzioni tariffarie, stimato in € 75.388,00 sarà finanziato a carico del bilancio comunale.

Indi, stante l'urgenza di consentire alle Aree dell'Ente l'immediato avvio dell'attività gestionale come sopra approvato, con separata, successiva votazione espressa per voto palese a chiamata, al termine della quale si ottiene il seguente esito, proclamato dal Presidente:

- presenti n. 10 componenti

– n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto astenuto (Consigliere Caracappa) e nessun contrario

il Consiglio comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 u. c. del D. lgs. n. 267/2000 e s.m. del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
CROCE MARIO ROMOLO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARADISO FILIPPO**

Certificato di pubblicazione

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene consegnata oggi al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi come previsto dal combinato disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARADISO FILIPPO**

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da separata votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARADISO FILIPPO**

ALLEGATO A

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

	Quota Fissa	Quota Variabile
Nucleo familiare	(€ /mq/anno)	(€/anno)
1 componente	0,66	32,38
2 componenti	0,78	60,85
3 componenti	0,87	78,24
4 componenti	0,94	97,13
5 componenti	1,01	126,05
6 o più componenti	1,08	147,78

ALLEGATO B**TARIFFE TARI ATTIVITA' NON DOMESTICHE ANNO 2020**

CATEGORIE ATTIVITA'		Quota Fissa (€ / mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,72	1,25
2	Cinematografi e teatri	0,59	0,98
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,04	1,52
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	1,35	2,26
5	Stabilimenti balneari	0,74	1,12
6	Esposizioni, autosaloni	0,64	1,02
7	Alberghi con ristorante	2,34	3,93
8	Alberghi senza ristorante	1,82	3,38
9	Case di cura e riposo	1,94	3,27
10	Ospedale	3,30	3,19
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,91	3,18
12	Banche e istituti di credito	1,19	1,83
13	Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,93	2,95
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,16	3,29
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,16	1,78
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,12	3,54
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,12	3,24
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,46	2,45
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,95	3,24
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,47	1,58
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,37	1,79
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,04	16,55
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,66	14,41
24	Bar, caffè, pasticceria	7,06	11,75
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,61	6,60
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,75	4,57
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,79	21,29
28	Ipermercati di generi misti	2,78	6,33

29	Banchi di mercati generi alimentari	6,82	11,44
30	Discoteche, night club	2,03	3,41

ALLEGATO C**RIDUZIONI TARIFFARIE PREVISTE PER LE CATEGORIE COSTRETTE ALLA CHIUSURA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 – ANNO 2020**

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
Comprese in Tabella 1a e 1b allegato A delibera 158/2020 ARERA risultanti sottoposte a sospensione	tutte	100%
Comprese in Tabella 2 allegato A delibera 158/2020 ARERA che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente in relazione ai codice ATECO indicati	Scuole Associazioni Luoghi di culto	100 %
	Alberghi senza ristorante	100%
	Uffici Agenzie Studi professionali	100%
	Attività artigianali tipo botteghe:Falegname, idraulico, fabbro, elettricista	100%
	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100%
	Attività industriali con capannoni di produzione se appartenenti alle filiere essenziali	100%
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100%
	Fiori e piante	100%
	Pizza al taglio	100%
Comprese in tabella 3 risultanti aperte fatte salve le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda	Solo quelle che attestino con opportuna documentazione la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito della sospensione temporanea	Proporzionato alla effettiva riduzione di rifiuti